

**ATTO DI CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA
AI SENSI DEL DM 99/1999 E S.M.I.**

fra

l'Azienda Sanitaria Locale di Matera, di seguito denominata "ASM", partita IVA e codice fiscale 01178540777, nella persona del Direttore Generale Avv. Maurizio N.C. Friolo, legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ASM, sita in Matera alla Via Montescaglioso,

e

Autoservizi Bucci & Tarantini S.a.s., di seguito denominata "Committente", partita IVA 03485720720, nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Paolo Tarantini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, sita in Corato (Ba)- Viale Cadorna n.12/B;

premesso che

- il Committente esercita attività di trasporto pubblico di passeggeri;
- in relazione alla predetta attività, il Committente intende avvalersi della consulenza sanitaria di personale medico ASM, specialista in Medicina del Lavoro, al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria prevista dal D.M. 88/1999 e s.m.i., con esclusione delle visite per l'ammissione in servizio e dei test tossicologici-droghe d'abuso;
- per detta finalità, con nota acquisita al prot. n. 1077/2025 il Committente ha formalizzato richiesta per la stipula di apposita convenzione con l'ASM;
- nulla osta all'accettazione della summenzionata richiesta, atteso che la stessa è conforme alla normativa vigente in materia;

- il vigente CCNL Area Sanità 2019-2021 prevede la prestazione di attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda e svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- i relativi obblighi convenzionali intercorrono esclusivamente tra le parti interessate e le relative prestazioni vanno intese come compito di istituto, in attuazione della stipulanda convenzione, nel preminente interesse del servizio pubblico e non per finalità professionali autonome del medico specialista incaricato;
- con deliberazione n. 261 del 7.3.2025, l'ASM ha approvato apposito schema di convenzione con Autoservizi Bucci & Tarantini S.a.s., per attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.M.88/1999;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento, da parte di personale medico ASM, specialista in Medicina del Lavoro, dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.M. 88/1999 da prestare in favore di Autoservizi Bucci & Tarantini S.a.s., con esclusione delle visite per l'ammissione in servizio e dei test tossicologici-droghe d'abuso;

Articolo 2 - Modalità di svolgimento della consulenza

L'ASM si impegna a garantire, tramite medici specialisti, la consulenza specialistica richiesta, senza pregiudizio alcuno dei preminenti compiti specifici del sanitario, con preciso riferimento all'attività ordinaria svolta presso la struttura di appartenenza.

Articolo 3 - Corrispettivo delle prestazioni

Il Committente affida ai medici specialisti l'effettuazione delle prestazioni richieste, per le quali è obbligato a corrispondere i compensi nella misura ed alle condizioni stabilite dal Tariffario della Regione Basilicata vigente all'atto della prestazione resa, maggiorato del 40%.

L'IRAP e gli oneri riflessi, calcolati sull'importo lordo del compenso, restano a carico del Committente.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento della consulenza

Tutte le prestazioni specialistiche richieste verranno svolte, di norma, presso il P.O. di Matera in orari da concordarsi secondo esigenze ma, comunque ed in ogni caso, al di fuori dal normale orario di servizio del medico specialista consulente, il quale deve garantire prioritariamente la piena funzionalità dell'U.O. di appartenenza.

Articolo 5 - Fatturazione e modalità di pagamento

Eseguite le prestazioni richieste, l'ASM ne invierà al committente apposito elenco, con la quantificazione delle corrispondenti somme dovute.

Il relativo importo dovrà essere corrisposto, entro trenta giorni dall'emissione della fattura da parte dell'ASM, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN che verrà indicato in fattura.

Successivamente, il corrispettivo incassato verrà trasferito dall'ASM al professionista incaricato, per il tramite degli uffici competenti e con le modalità di rito, al netto delle trattenute previste.

Articolo 6 - Assicurazione

Il Committente si impegna a garantire le seguenti coperture assicurative:

- responsabilità civile verso terzi ed eventuali infortuni, connessi con le attività sanitarie erogate in regime di consulenza dai medici specialisti;
- eventuali danni e/o infortuni dei medici specialisti connessi al trasporto, con mezzo proprio del professionista, dalla sede dell'ASM alla sede del Committente, ai fini dell'espletamento delle attività oggetto del presente atto convenzionale, qualora detta attività si svolga in luogo diverso dal P.O. di Matera.

Articolo 7 - Durata e recesso

La convenzione avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione.

Alla scadenza, la convenzione potrà essere eventualmente rinnovata, previa adozione degli atti formali necessari a cura delle parti interessate.

Le parti, inoltre, si riservano la possibilità di recesso dalla presente convenzione, previo preavviso di trenta giorni a far data dalla ricezione della relativa comunicazione a mezzo pec.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Tutti i dati forniti ai fini dell'espletamento dell'attività di consulenza oggetto della presente convenzione, saranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto del dettato del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Articolo 9 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del Committente.

Articolo 10 - Oneri e spese

Ogni ulteriore onere e spesa che dovesse rinvenire dalla presente convenzione sarà ad esclusivo carico del Committente.

Articolo 11 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, le parti fanno espresso rinvio alla disciplina normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Matera, _____

Per l'Azienda Sanitaria Locale di Matera

Il Direttore Generale

Avv. Maurizio N.C. Friolo

Per Autoservizi Bucci & Tarantini S.a.s.

Il Legale rappresentante

Sig. Paolo Tarantini
